

Verbale di Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 18 maggio dell'anno 2023 alle ore 21.00, presso la sede sociale, a Roteglia di Castellarano (RE) in via Radici in Monte, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci di **"PRO LOCO ROTEGLIA"**.

Nella prima convocazione, fissata per il giorno 15/05/2023 ore 8.00, l'assemblea non aveva raggiunto il quorum costitutivo.

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Adeguamento dello statuto alle norme contenute nella Codice del Terzo Settore per iscrizione nel RUNTS nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" e adeguamento della denominazione;

2) Approvazione del nuovo statuto.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, sig.ra Paola Debbi, la quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Silvia Botti, che accetta.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata tramite via WhatsApp.

Il Presidente rileva che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto, in quanto i soci presenti o rappresentati sono n. 30 che corrispondono al 65,5 % del corpo sociale che alla data odierna risulta essere composto da n.46 soci.

Il presidente introduce l'ordine del giorno, spiegando che a seguito della legge di Riforma del Terzo Settore e della conseguente emanazione del D. Lgs.117/2017 "Codice del Terzo Settore", le associazioni come la nostra, che operano con finalità di interesse culturale e verso la collettività, ma soprattutto, che operano in convenzione con Enti Pubblici, devono iscriversi nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), per poter continuare ad essere soggetti interlocutori di questi ultimi.

Pertanto, il Presidente sottopone ai soci, un nuovo statuto che mantiene le finalità previste



all'atto della costituzione della Pro loco, ma con l'inserimento delle clausole obbligatorie necessarie all'ottenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, nella sezione A.P.S. (Associazioni di Promozione Sociale).

Il Presidente dà lettura integrale dello statuto.

Il Presidente informa inoltre, che sarà obbligatorio inserire nella denominazione dell'associazione l'acronimo A.P.S., pertanto la nuova denominazione sarà:

PRO LOCO ROTEGLIA - A.P.S.

Si chiederà poi l'iscrizione nel R.U.N.T.S. nella sezione Associazioni di Promozione Sociale - A.P.S.

Come previsto dal secondo punto all'ordine del giorno lo statuto viene messo ai voti e l'assemblea all'unanimità approva lo statuto .

Il Presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che dovrà avvenire previo pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

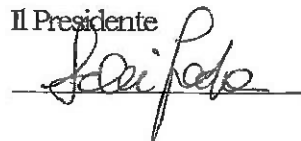
Lo Statuto allegato al presente verbale, saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 23.00.

I Segretario verbalizzare



Il Presidente



ALLEGATO "A"

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice civile, e dalla Legge 6 giugno 2016 n.106, D.lgs. 117 del 3 /7/2017 "Codice del Terzo Settore" e relativi decreti applicativi, è costituita, un'Associazione di Promozione Sociale, di diritto privato, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa assume la denominazione di

"PRO LOCO ROTEGLIA A.P.S."

Qui di seguito denominata "Associazione o Pro Loco".

Essa ha sede nel comune di Castellarano (RE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune, fuori dal comune sarà necessaria la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Essa ha durata illimitata, e non ha alcun fine di lucro, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

La Pro Loco intende, in via principale, perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 attraverso le seguenti attività prevalenti:

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;**
- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;**
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;**

In particolare, svolgerà le proprie attività finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, per favorire e incentivare la partecipazione di tutti i cittadini alle attività della comunità e alla solidarietà sociale, con particolare attenzione all'adesione dei giovani e delle persone anziane.

ART. 2 - Le attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:



- a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative quali, convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni ogni genere;
- b) proporre attività volte a valorizzare il territorio, ed in particolare a tutela e per il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folkloristico ed enogastronomico;
- c) valorizzare il territorio, le sue risorse e i suoi prodotti, e svolgere le attività per promuovere e richiamare ospiti e visitatori movimentando il turismo;
- d) promuovere ogni forma di collaborazione con enti pubblici e privati, imprese e cittadini, per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà utilizzare ogni forma di mass media, per diffondere e sviluppare le proprie attività compreso la forma digitale, telematica, via web, applicazioni telematiche, ecc....

ART. 3 — La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e alle relative organizzazioni a livello regionale e provinciale. L'Associazione di promozione sociale svolge le proprie attività nei confronti dei propri associati e di terzi.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 4 – La Pro Loco, senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare attività secondarie e strumentali, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge, e comunque nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore; tali attività verranno definite, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 –L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori. Potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, secondo i principi di trasparenza e correttezza, così come stabilito dalle linee guida definite dalla norma.

VOLONTARI

ART. 6 – L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e di terzi; i nominativi dei volontari che prestano attività di volontariato sono inseriti in un apposito registro e devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività, e per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

In caso di necessità, la pro loco potrà assumere dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ma nelle proporzioni consentite dalla normativa specifica per le A.P.S.

SOCI

ART. 7 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale, per il diniego motivato e in forma scritta, dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; il candidato socio, non ammesso, potrà fare ricorso entro 30 gg dal diniego, contro tale provvedimento, chiedendo per iscritto, che la decisione venga rimessa all'assemblea dei soci, nella prima riunione utile.

La qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci e il pagamento della quota e/o tessera associativa.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale prima della riunione, e se iscritti da almeno 3 mesi nell'elenco soci.

Tutti i soci hanno diritto di votare in merito all'approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina del presidente e dei componenti gli organi direttivi e di controllo.

I soci iscritti da meno di 3 mesi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio non appartenente all'organo di amministrazione o di controllo, con delega scritta, ed ogni socio non potrà ricevere più di 1 delega.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali ed in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'associazione. La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, entro 30gg dalla richiesta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 8 – I soci sono tenuti:

- a) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) Al pagamento e rinnovo della quota e/o tessera associativa annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, ed è tenuto inoltre al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti e fissati dagli organi dirigenti.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'Associazione o verso i suoi soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

Il socio che non rinnovi la propria adesione attraverso il pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, sarà informato della sospensione da ogni attività dell'Associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà escluso da socio, senza ulteriore formalità.

I soci non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 9 – Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Fondo Patrimoniale è a tutela dei creditori ed è composto da: avanzi di gestione di anni precedenti, beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, donazioni e lasciti, nonché da altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'Associazione derivano da: quote e tessere annuali, entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesse, dai ricavi delle attività commerciali marginali, dai contributi ed erogazioni liberali di aderenti e di terzi, dai contributi di enti pubblici e privati, contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali.

ART. 10 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività della Pro Loco, e in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 11 - È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, lavoratori o collaboratori, anche in modo indiretto, sia durante la vita associativa che in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ORGANI SOCIALI: Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

ART. 12 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario consuntivo e preventivo.

Sono di competenza dell'assemblea dei soci in forma ordinaria:

- la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- la nomina e revoca dell'Organo di controllo;
- l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e la deliberazione sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- esprimere parere, quando richiesto, sull'ammissione dei soci;
- delibera sull'esclusione dei soci, in caso di ricorso presentato dal socio escluso dal Consiglio direttivo o negli altri casi in cui il Consiglio direttivo ne chieda l'espressione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento o altri atti straordinari dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in alternativa, dal Vicepresidente, almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante posta

elettronica o altre forme telematiche atte a fornire l'informazione a tutti i soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e, eventualmente, la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori/consiglieri devono astenersi dal voto.

ART. 13 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, escluso gli astenuti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi, escluso gli astenuti, su ogni oggetto posto all'ordine del giorno.

ART. 14 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, con la presenza di almeno 3/5 (tre/quinti) degli associati e delibera con la maggioranza dei voti espressi, escluso gli astenuti.

Nella seconda convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei voti espressi, escluso gli astenuti.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.19 del presente statuto.

ART. 15 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un numero dispari di membri, minimo di cinque a un massimo undici membri, scelti tra i soci; entro 30 gg dalla loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, con l'indicazione della rappresentanza legale (presidente).

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica entro il limite minimo; nel caso decadano più della metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che risulti assente per tre riunioni consecutive e non giustificate, sarà sollevato dalla carica con comunicazione scritta.

I Consiglieri/ amministratori, nel voto assembleare si regoleranno in base alle norme del Codice civile e delle leggi vigenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente; inoltre può essere convocato su richiesta dei due terzi dei suoi componenti.

Esso assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;

- PRESIDENTE**

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha, inoltre, le seguenti responsabilità:

- Il presidente si deve preoccupare che siano tenuti i registri e libri obbligatori, anche delegando altro Consigliere. Essi sono:

- 9



Previo consenso del Consiglio Direttivo, per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'Associazione, nonché sottoscrivere adeguata copertura assicurativa per sé e per i Consiglieri che ricoprano ruoli di responsabilità, sempre a spese dell'associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 18 - Qualora l'assemblea lo ritenga necessario, o al verificarsi delle condizioni previste dalla legge che lo impongano, potrà essere nominato un organo di controllo, anche monocratico o il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2393 e seguenti del C.C.

Esso rimane in carica tre anni dalla nomina e i componenti sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

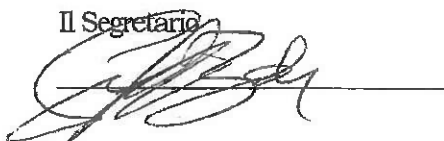
ART. 19 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato ad altri enti del terzo settore, sentito l'organismo di controllo competente in base alla normativa vigente, in ogni caso ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

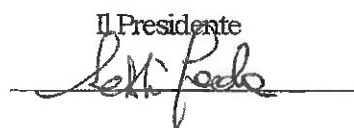
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2500
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 18/05/2023 REGISTRATO IL 08/06/2023
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002500

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: DBBPLA68D63I462U DEBBI PAOLA
 ID. TELEMATICO: TGU23L002500000SJ

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 02373090352

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
 VERBALE MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE